

Regolamento dei warrant denominati  
"Warrant azioni ordinarie Creval 2014"

Articolo 1 – Delibera

In data 19 settembre 2009, l'Assemblea straordinaria del Credito Valtellinese Società Cooperativa (il "**Creval**" o "**Banca**" o "**Emittente**") ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2420 *ter* cod. civ., la facoltà di emettere, entro il 30 giugno 2010, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Banca sino ad un importo massimo di nominali 625 milioni di Euro, da offrire in opzione agli azionisti, con abbinati massimi 75 milioni di warrant gratuiti che daranno diritto a sottoscrivere un'azione Credito Valtellinese di nuova emissione per ogni warrant, (le "**Azioni di Compendio**"), con conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di 887,5 milioni di Euro mediante emissione di massime n. 253.571.429 azioni ordinarie della Banca del valore nominale di Euro 3,50 ciascuna, godimento regolare, da porre a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario e dell'esercizio di warrant gratuiti allo stesso abbinati.

In data 13 ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha, tra l'altro, deliberato: (i) di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di nominali Euro 625.000.000,00, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione (le "**Obbligazioni Convertibili**"); (ii) di emettere dei warrant con scadenza nell'anno 2010 (i "**Warrant 2010**"), da abbinare gratuitamente a ciascuna Obbligazione Convertibile sottoscritta nel rapporto di n. 4 Warrant 2010 per ciascuna Obbligazione Convertibile sottoscritta; (iii) di emettere dei warrant con scadenza nell'anno 2014 (i "**Warrant 2014**"), da abbinare gratuitamente a ciascuna Obbligazione Convertibile sottoscritta nel rapporto di n. 5 Warrant 2014 per ciascuna Obbligazione Convertibile sottoscritta e (iv) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di 887,5 milioni di euro mediante emissione di massime n. 253.571.429 azioni ordinarie della Banca, del valore nominale di Euro 3,50, da porre a servizio esclusivo della conversione delle Obbligazioni Convertibili e dell'esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014.

Successivamente, in data 26 novembre 2009, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha quindi determinato (i) le caratteristiche definitive del Prestito Obbligazionario Convertibile, ivi compresi gli sconti e i premi previsti nel Regolamento del Prestito, stabilendo che gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta in Opzione sono n. 8.327.632 Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 75, con prezzo di sottoscrizione pari al valore nominale, con un tasso di interesse fisso annuo lordo del 4,25%, convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione di Creval, costituenti il Prestito Obbligazionario Convertibile, denominato "Creval 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" dell'importo massimo di Euro 624.572.400,00; (ii) l'ammontare massimo dell'aumento di capitale e il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio della conversione pari rispettivamente a Euro 612.080.952,00 e a n. 174.880.272 azioni Creval; (iii) il numero massimo di Warrant 2010 e Warrant 2014 da assegnare, pari rispettivamente a n. 33.310.528 e n. 41.638.160 e (iv) l'ammontare massimo dell'aumento di capitale e il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei Warrant 2010 e Warrant 2014, pari ad Euro 116.586.848,00 e a n. 33.310.528 azioni per i Warrant 2010 e ad Euro 145.733.560,00 e a n. 41.638.160 azioni per i Warrant 2014.

In data 28 aprile 2012 l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca ha modificato il primo comma dell'art. 7 dello Statuto sociale, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni Creval. A seguito di tale modifica dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in conformità alla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria suindicata, ha provveduto ad adeguare il presente Regolamento, eliminando la previsione relativa al prezzo minimo di emissione delle Azioni di Compendio di cui all'art. 2 del presente Regolamento,

Articolo 2 – Diritto dei portatori dei Warrant

I Warrant 2014 attribuiscono ai relativi portatori (i "Titolari dei Warrant 2014") il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant 2014 posseduto, secondo le modalità e nei termini indicati all'Articolo 4 del presente Regolamento, ad un prezzo che, salvo quanto previsto al successivo Articolo 7, è pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle Azioni Creval, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati e rettificata secondo metodologie di generale accettazione per tener conto delle eventuali operazioni sul capitale e distribuzione di dividendi intervenute nel Periodo di Rilevazione, rilevata nel Periodo di Rilevazione (come di seguito definito), scontata del 15% (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

Il Periodo di Rilevazione decorre dal ventesimo Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l'inizio del Periodo di Esercizio e termina il sesto Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente l'inizio del Periodo di Esercizio.

Il Prezzo di Sottoscrizione sarà reso noto dal Creval entro l'inizio del Periodo di Esercizio con comunicato stampa e successivo avviso pubblicato ai sensi dell'Articolo 11 del presente Regolamento. Per Giorno di Borsa Aperta si intende qualunque giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

### Articolo 3 – Regime di Forma e Circolazione

I Warrant 2014 sono titoli al portatore, liberamente trasferibili, ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008).

I Warrant 2014 possono circolare in modo autonomo e separato rispetto alle Obbligazioni Convertibili cui sono abbinati a partire dalla data della loro emissione.

I Warrant 2014 saranno messi a disposizione degli aventi diritto, contestualmente alle Obbligazioni Convertibili, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Aderenti**"), entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo alla data di emissione delle Obbligazioni Convertibili (29 dicembre 2009).

### Articolo 4 - Modalità di esercizio dei Warrant 2014

Salvo quanto stabilito al successivo Articolo 5, i Titolari dei Warrant 2014, a decorrere dal 30 maggio 2014 e sino al 30 giugno 2014, termine iniziale e finale compresi (il "**Periodo di Esercizio**"), potranno esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant 2014 presentato per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), al Prezzo di Sottoscrizione, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7.

La facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio è esercitata mediante presentazione di apposita richiesta di sottoscrizione all'Intermediario Aderente presso cui i Warrant 2014 sono depositati (le "**Richieste di Esercizio**").

Il Prezzo di Sottoscrizione dell'Azione Riveniente dall'Esercizio del Warrant 2014 dovrà essere versato integralmente all'atto della presentazione delle Richieste di Esercizio, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti.

All'atto della presentazione della Richiesta di Esercizio, e a pena di inefficacia della medesima, i Titolari dei Warrant 2014, oltre a fornire le necessarie informazioni richieste secondo la vigente prassi di mercato, (i) prenderanno atto che le Azioni di Compendio non sono e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come successivamente modificato, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dovranno dichiarare di non essere una " U.S. Person", come definita ai sensi della "Regulation S" del medesimo Securities Act del 1933.

La sottoscrizione delle Azioni di Compendio avrà effetto il 7 luglio 2014 (la "**Data di Efficacia della Sottoscrizione**"). L'emissione delle Azioni di Compendio avverrà alla Data di Efficacia della Sottoscrizione, mediante la messa a disposizione delle stesse agli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

Qualora vengano poste in essere procedure tecniche di emissione che abbrevino i tempi di emissione delle Azioni di Compendio, la Data di Efficacia della Sottoscrizione potrà essere antecedente alla data sopra indicata. In tal caso il comunicato stampa e l'avviso relativo al Prezzo di Sottoscrizione, da pubblicarsi entro l'inizio del Periodo di Conversione, indicheranno la diversa Data di Efficacia della Sottoscrizione.

Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento gennaio 2014 e non avranno pertanto diritto in via esemplificativa ad eventuali dividendi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

### Articolo 5 – Sospensione del Periodo di Esercizio

Il Periodo di Esercizio dovrà intendersi automaticamente sospeso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione del Creval deliberasse di proporre all'Assemblea degli azionisti di deliberare sull'incorporazione di Creval in altra società, ovvero sulla fusione perfetta della stessa o scissione; in tal caso il Periodo di Esercizio sarà sospeso dalla data del Consiglio di Amministrazione (inclusa) sino al giorno in cui si sarà tenuta l'Assemblea degli Azionisti (incluso).

Il Periodo di Esercizio inizierà a decorrere nuovamente dal Giorno di Borsa Aperta immediatamente successivo all'ultimo giorno del periodo di sospensione, per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio al momento della sospensione e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 Giorni di Borsa Aperta. La Data di Efficacia della Sottoscrizione sarà modificata di conseguenza.

## Articolo 6 - Termine di decadenza del diritto di sottoscrizione e di validità dei Warrant 2014

Le Richieste di Esercizio dei Warrant 2014 dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine ultimo del Periodo di Esercizio (30 giugno 2014) o in caso di sospensione entro il nuovo termine ultimo di esercizio; in difetto i Warrant 2014 decadranno da ogni diritto e diverranno privi di validità ad ogni effetto.

## Articolo 7 - Diritti dei Titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente

Qualora tra la data di emissione (29 dicembre 2009) e il Giorno di Borsa Aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Rilevazione, Creval effettui raggruppamenti o frazionamenti di azioni, o aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, i diritti dei Titolari dei Warrant 2014 saranno modificati come di seguito indicato:

c) nell'ipotesi di raggruppamento o di frazionamento di azioni, sarà modificato di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant 2014 ma le modalità di determinazione del Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azioni di Compendio, come determinate all'Articolo 2 del presente Regolamento, rimarranno inalterate;

d) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale con assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant 2014, proporzionalmente al rapporto fra le azioni spettanti in assegnazione gratuita e quelle esistenti; in tali casi, a fronte della modifica del Rapporto di Esercizio, le modalità di determinazione del Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azioni di Compendio, come determinate all'Articolo 2 del presente Regolamento, rimarranno inalterate.

Il compimento da parte del Creval di operazioni sul capitale sociale, eseguite tra il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Rilevazione (23 maggio 2014) e la Data di Efficacia della Sottoscrizione (il "Periodo Rilevante"), determina i seguenti effetti sui diritti dei Titolari dei Warrant:

a) nell'ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili, dirette od indirette, o comunque di operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Sottoscrizione è diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:  $(P_{cum} - P_{ex})$  dove:

- "P<sub>cum</sub>" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'Azione Creval, registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- "P<sub>ex</sub>" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'Azione Creval, registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale con assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto fra le azioni spettanti in assegnazione gratuita e quelle esistenti, e il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio risulterà ridotto proporzionalmente. Resta inteso che in tali casi, a fronte della modifica del Rapporto di Esercizio e del Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio, l'Ammontare in Denaro (come di seguito definito) da versare per l'esercizio di ciascun Warrant 2010 rimarrà invariato.

Ai soli fini della presente lettera b) dell'Articolo 7, l'Ammontare in Denaro è pari al prodotto tra (i) il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio e (ii) il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili in funzione del Rapporto di Esercizio di volta in volta applicabile;

c) nelle ipotesi di:

- aumento gratuito del capitale sociale mediante aumento del valore nominale delle azioni;
  - riduzione del capitale sociale per perdite mediante riduzione del valore nominale delle azioni;
  - aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
  - modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
  - incorporazione di altra società nel Creval o scissione in cui Creval sia la società beneficiaria;
- non è modificato né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo di Sottoscrizione;

d) nell'ipotesi di raggruppamento o di frazionamento di azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant 2014 e il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio;

e) nell'ipotesi di incorporazione del Creval in altra società o di fusione con altra società, nonché di scissione del Creval, il Rapporto di Esercizio è modificato mediante variazione, in ragione del rapporto di concambio, del numero di Azioni di Compendio offerte in sottoscrizione per ciascun Warrant 2014.

In caso di effettuazione di una Offerta Pubblica di Acquisto e/o scambio ("**OPA**") il cui termine di adesione all'offerta sia antecedente alla Data di Efficacia della Sottoscrizione sarà data la possibilità ai portatori dei Warrant 2010 di esercitarli in modo da potere eventualmente aderire all'OPA con le rivenienti Azioni di Compendio, anche in deroga a quanto previsto dagli Articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

Qualora durante il Periodo Rilevante venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle indicate precedentemente e suscettibile di determinare effetti analoghi in capo ai Titolari dei Warrant 2014, il Prezzo di Sottoscrizione ed il Rapporto di Esercizio potranno essere conseguentemente modificati in base all'applicazione di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

In nessun caso, il Prezzo di Sottoscrizione potrà risultare inferiore al valore nominale dell'Azione di Compendio, ove esistente.

Qualora, per effetto della modificazione del Rapporto di Esercizio attuata in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi, al Titolare dei Warrant 2014, con riferimento all'intero ammontare dei Warrant 2014 presentati per l'esercizio, spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, egli avrà diritto di sottoscrivere Azioni Creval fino alla concorrenza del numero intero con arrotondamento all'unità inferiore, senza dunque poter far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Qualora la richiesta di esercizio dei warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Sottoscrizione di cui al precedente punto a del presente articolo, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il Prezzo di Sottoscrizione prima dell'aggiustamento di cui al punto a) che precede, verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Sottoscrizione.

#### Articolo 8 - Soggetti Incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari Aderenti.

#### Articolo 9 - Regime Fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del presente Regolamento e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant 2014 da parte di investitori che siano persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Quanto segue non costituisce un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant 2014. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

Ai sensi dell'art. 67, lett. c) e c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate costituisce fattispecie imponibile nell'ambito dei redditi diversi di natura finanziaria.

In particolare, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come chiarito dalla circolare 165/E del 28 giugno 1998, costituisce cessione di partecipazioni anche la cessione dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, inclusi i Warrant. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni, al fine di stabilire la natura qualificata o non qualificata della partecipazione, si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. Partecipazioni qualificate: ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non conseguite nell'esercizio di impresa, realizzate da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni a esse equiparate, residenti nel territorio dello Stato, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare (Articolo 68, c. 3, TUIR e decreto ministeriale 2 aprile 2008). Le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate sono soggette in via esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi non essendo possibile l'opzione per il regime del risparmio gestito o per il regime del risparmio amministrato.

Partecipazioni non qualificate: ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e dell'Articolo 5, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate sono soggette all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Nel caso di partecipazioni non qualificate il contribuente potrà continuare a scegliere tra le seguenti opzioni:

d) regime della dichiarazione dei redditi: le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze realizzate nel periodo di imposta e sono distintamente indicate nella dichiarazione dei redditi. Il risultato di tale somma, se positivo, è assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva del 12,50 per cento da versare nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione;

e) regime del risparmio amministrato: l'imposta è determinata su ciascuna plusvalenza effettivamente realizzata e versata all'atto della singola cessione dell'intermediario, presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione (Articolo 6, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461);

f) regime del risparmio gestito: a seguito del conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato, l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario, al termine del periodo di imposta, sul risultato della gestione costituito sia dai redditi diversi di natura finanziaria sia dai redditi di capitale. Ciò comporta la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese) ed esclusione dal risultato di gestione dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva (Articolo 7, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461).

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti sono assoggettate a tassazione in Italia secondo le regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa salvo l'eventuale applicabilità della disciplina più favorevole contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Il non residente deve attestare il proprio status mediante apposita dichiarazione. La non imponibilità nel territorio dello Stato riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione e derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti, non negoziate in mercati regolamentati, sono assoggettate a tassazione in Italia secondo le regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa salvo l'eventuale applicabilità della disciplina più favorevole contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e salvo che si tratti dei soggetti di cui all'Articolo 5, c. 5, Decreto Legislativo n. 461/1997, residenti nei Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazioni di cui al d.m. 4 settembre 1996.

Si segnala, infine, che secondo una diversa e minoritaria interpretazione della normativa attualmente in vigore, i warrant potrebbero essere qualificati come titoli atipici ed in quanto tali assoggettati ad aliquota del 27 per cento.

L'articolo 68, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che i premi pagati o riscossi su opzioni concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine per il suo esercizio.

In caso di esercizio del Warrant, ai fini della determinazione delle successive plusvalenze e minusvalenze, il relativo costo fiscalmente riconosciuto si aggiunge al prezzo d'esercizio per determinare il costo d'acquisto delle azioni ricevute in sede di esercizio per l'acquisto dei titoli azionari.

In caso di scadenza dei Warrant non esercitati, il costo sostenuto sarà deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 1-quater e 68, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Per ulteriori riferimenti in merito alla disciplina fiscale dei redditi in esame si rinvia al Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni e integrazioni, al TUIR e agli ulteriori provvedimenti normativi correlati nonché alla relativa prassi amministrativa.

#### Articolo 10 – Quotazione

L'Emittente provvederà a richiedere alla Borsa Italiana S.p.A l'ammissione dei Warrant 2014 alla quotazione ufficiale.

#### Articolo 11 – Varie

Tutte le comunicazioni del Creval ai Titolari dei Warrant 2014 verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore ovvero, ove non disponibile, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei Warrant 2014 comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Creval e i Titolari dei Warrant 2014 in relazione all'interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Sondrio, ovvero, nel caso in cui il Titolare dei Warrant 2014 rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'Articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.